

N. R.G. 48847/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **48847/2014** promossa da:

██████████ SRL (C.F. ██████████), con il proc. dom. avv. ██████████,
VIA ██████████, ██████████ MONZA e l'avv. ██████████ (██████████)
VIA ██████████, ██████████ MONZA

attrice

contro

BANCA ██████████ SCARL (C.F. ██████████), con il proc. dom. avv.
██████████, VIA ██████████, ██████████

convenuta



CONCLUSIONI

Per l'attrice:

In via principale, nel merito: accertare e dichiarare - anche alla luce della ricostruzione contabile e degli accertamenti effettuati dalla CTU dottoressa [REDACTED] nella consulenza tecnica d'ufficio - che la convenuta Banca, durante i rapporti bancari intercorsi con parte attrice e relativi al **rapporto di conto corrente ordinario** individuato dal numero 16896 e al correlato conto anticipi individuato dal numero 18928, in forza delle esplicitate, illegittime causali, ha applicato, in danno di [REDACTED] s.r.l., voci di debito effettivamente non dovute per applicazione di commissione massimo scoperto, per applicazione di interessi in misura illegittima in quanto determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché per l'applicazione del sistema delle valute fittizie e quant'altro evidenziato in atti e nella perizia del CTP Dottor Montefusco depositata nel fascicolo d'ufficio;

Per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme versate e non dovute - e indebitamente percepite e trattenute dalla banca - quantificate in € 41.422,24=; o nella diversa superiore misura di € 45.193,92 come individuata dalla consulente d'ufficio dottoressa [REDACTED], in base alla terza modalità di conteggio contenuta nell'elaborato peritale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturati dalle singole operazioni fino all'effettivo soddisfo.

Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda riconvenzionale di controparte, **compensare** le somme da liquidarsi a favore di parte convenuta, con le somme spettanti a parte attrice a titolo di indebito oggettivo, maggiorate degli interessi dal loro pagamento al saldo, nella misura



risultante dalla perizia attorea agli atti, o nella diversa misura che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio.

Condannare, in ogni caso, controparte al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta ex adverso, con particolare riferimento ai danni conseguenti alla erronea e illegittima segnalazione di ██████ alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, danni da illecito contrattuale e extracontrattuale da determinarsi, anche in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale adito ed entro comunque il valore di € 10.000=.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Per la convenuta:

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo accertamento e declaratoria della validità e della efficacia del contratto di conto corrente n. 16896 e del contratto di finanziamento del 16.3.2010 ovvero della intervenuta convalida dei suddetti contratti da parte della ██████ s.r.l.:

a) **nel merito**, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della Banca ██████ ██████ soc. coop. a r.l. perché inammissibili, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto, e, in ogni caso, parzialmente prescritte sino al 10.3.2004;

a.1) **sempre nel merito**, accertare e dichiarare l'inammissibile mutatio libelli, posta in essere dall'attrice, là dove, nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., del 17.3.2015 ha inteso dedurre, nell'ambito di una proposta di quesito al C.T.U., la nullità delle CMS per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, con la specificazione che su tale mutamento la Banca ██████ ██████ soc. coop. a r.l. non ha accettato il contraddittorio;



b) **in via subordinata di merito**, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare prescritta ogni pretesa avversaria per il periodo anteriore al 10.3.2004; applicare l'anatocismo trimestrale nonché i tassi di interesse e le altre condizioni convenute dalle parti per quanto concerne il passivo di conto corrente rientrante nei limiti degli affidamenti concessi all'attrice, ed i tassi di interesse indicati dall'art. 117, comma 7, lett. a, D.Lgs. n. 385 del 1993, per quanto concerne le somme extra-fido, ed i prezzi e le condizioni di cui all'art. 117, comma 7, lett. b, D.Lgs. n. 385 del 1993; operare, comunque, la compensazione con quanto dovuto dalla ██████████ s.r.l., nei confronti della ██████████;

c) **sempre in via subordinata di merito**, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, qualora venga disattesa, pure, l'eccezione di prescrizione di ogni pretesa sino al 10.3.2004, applicare l'anatocismo trimestrale nonché i tassi di interesse e le altre condizioni convenute dalle parti per quanto concerne il passivo di conto corrente rientrante nei limiti degli affidamenti concessi all'attrice, ed i tassi di interesse indicati dall'art. 117, comma 7, lett. a, D.Lgs. n. 385 del 1993, per quanto concerne le somme extra-fido, ed i prezzi e le condizioni di cui all'art. 117, comma 7, lett. b, D.Lgs. n. 385 del 1993; operare, comunque, la compensazione con quanto dovuto dalla ██████████ s.r.l. nei confronti della ██████████;

d) nel denegato caso in cui si rendano attuali le conclusioni di cui alle precedenti lettere b) e/o c), limitare la condanna della Banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati secondo i criteri descritti alle citate lettere b) e/o c) e quelli addebitati sui conti;

e) **in via riconvenzionale**, previo accertamento dell'esattezza del credito azionato, condannare la ██████████ s.r.l. a pagare alla Banca ██████████ soc. coop. a r.l. il complessivo importo di € 14.197,63 di cui:



- € 55,87, quale saldo debitore del conto corrente n. 16896, con valuta dell'1.1.2014, oltre agli interessi legali a far tempo dal 2.1.2014 al saldo;
- € 14.141,76, quale somma dovuta per il finanziamento chirografario del 16.3.2010, con valuta dell'1.4.2014, oltre agli interessi annui nominali Euribor 3 mesi + 2,50 + 1 punti, a far tempo dal 2.4.2014 al saldo sull'importo capitale di € 13.624,41;

f) in via istruttoria, non disporre ulteriori indagini contabili in considerazione di quanto già esperito in primo grado; non ammettere l'ordine di esibizione formulato, per i motivi esposti in atti.

Inoltre, in considerazione dei disconoscimenti operati a verbale di udienza del 15.1.2015, la Banca chiede disporsi la verifica, anche a mezzo di C.T.U. grafica, delle firme del sig. ██████████, apposte sul contratto di conto corrente n. 16896 e sulla lettera del 25.11.2011, di cui ai docc. nn. 1, in copia, e 14, in originale, nonché apposte sulla domanda di concessione di fido del 20.1.2010, sulla comunicazione del 17.2.2010 della delibera di fido del 15.2.2010 e sulla comunicazione del 16.3.2010 della delibera in pari data, di cui ai docc. nn. 3, in copia, e 20-22, in originale, offrendo, quali scritture di comparazione, l'originale della lettera di fideiussione del 14.8.2001, sottoscritta dal sig. ██████████, oltre che da altri garanti; di due lettere di variazione dell'importo oggetto della fideiussione del 14.8.2001, sottoscritte dal sig. ██████████, oltre che dagli altri garanti, rispettivamente in data 22.2.2002 ed in data 30.1.2004, della lettera di fideiussione del 25.2.2010 e del relativo documento di sintesi in pari data, sottoscritti dal sig. ██████████, oltre che da altro garante, nonché dell'atto di conferma della fideiussione del 25.2.2010 sottoscritto in data 10.10.2012 dal sig. ██████████, oltre che dall'altro garante, prodotti sub docc. nn. 15-19. Riserva la produzione, pure, dell'originale del contratto di finanziamento, composto dal documento di sintesi del 16.3.2010 e dal piano di



ammortamento del finanziamento di pari data, sottoscritti dalla società attrice, nella persona del sig. ██████████, qualora i suddetti documenti debbano, in denegata ipotesi, intendersi disconosciuti per la loro verifica con i medesimi documenti di comparazione sopra prodotti e descritti; seppure ciò debba intendersi superato sulla base delle confessioni di parte attrice contenute nella seconda memoria del 17.3.2015 in merito al precitato contratto di finanziamento e sulla base della mancata reiterazione di alcuna contestazione in punto.

Con il favore delle spese e dei compensi di causa.

La Banca ██████████ soc. coop. a r.l. dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, anche istruttoria, dovesse essere svolta dalla parte attrice in questa fase del giudizio, in considerazione delle preclusioni maturate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la ██████████ s.r.l. conveniva in giudizio la Banca ██████████ ██████████ s.c.a r.l., al fine di ottenere la ripetizione di somme indebitamente pagate in relazione un contratto di conto corrente.

L'attrice in particolare esponeva:

- che il 20.3.2001 aveva stipulato con la banca convenuta un contratto di conto corrente, cui accedeva un conto anticipi fatture;
- che il saldo del conto corrente era stato viziato dall'addebito di interessi anatocistici illegittimi, oltre che a un tasso ultralegale non pattuito;
- che la banca aveva addebitato commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, oltre che aveva falsato il conteggio degli interessi facendo ricorso alle cosiddette "valute fittizie";



- che la banca aveva erratamente segnalato a sofferenza l'attrice in Centrale Rischi;
- che la banca doveva restituire illegittimi addebiti per complessivi euro 41.422,24, oltre a risarcire i danni conseguenti all'illegittima segnalazione.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca [REDACTED] s.c.a.r.l., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare evidenziando la legittimità degli addebiti in conto corrente; in via riconvenzionale la banca chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento del saldo di conto corrente alla data di chiusura, pari a euro 55,87, oltre a euro 14.141,76 per rate non restituite riguardanti un contratto di finanziamento, ossia al credito per il quale era stata effettuata la segnalazione a sofferenza.

Espletata consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile, il giudice rinviava all'udienza del 27.9.2016 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella limitata misura che di seguito si indica.

Preliminarmente, tuttavia, va osservato come il generico e non meglio precisato disconoscimento di parte della documentazione contrattuale prodotta dalla banca non sia stato tale da rendere detti documenti inutilizzabili ai fini della decisione.

Alla prima udienza, infatti, parte attrice ha disconosciuto in modo non chiaro da un lato la conformità all'originale delle copie di alcuni documenti prodotti e, dall'altro lato, le sottoscrizioni ivi apposte; a seguito della produzione in giudizio degli originali dei documenti in copia contestati, parte attrice non ha



più in alcun modo richiamato le precedenti contestazioni, sino ad arrivare alle difese conclusive, con le quali non è stato fatto più alcun riferimento al disconoscimento operato (di cui, peraltro, nulla è stato formalizzato anche in sede di precisazione delle conclusioni).

La condotta processuale e difensiva dell'attrice porta, quindi, a interpretare il disconoscimento operato alla prima udienza come circoscritto alla mera conformità all'originale delle copie inizialmente prodotte, in vista dell'eventuale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su detti documenti, disconoscimento cui, evidentemente, non si è ritenuto di dare corso una volta esaminati gli originali dei documenti prodotti. Passando, quindi, al merito della controversia, va osservato come, in conformità a quanto prospettato dalla correntista, effettivamente il contratto di conto stipulato dalle parte, sebbene risalente al 2001, risulti totalmente sprovvisto delle pattuizioni riguardanti le condizioni economiche del rapporto. Tale circostanza, pertanto, implica la necessità di rideterminare il saldo finale del conto, previa esclusione degli addebiti che non hanno trovato il loro fondamento in pattuizioni negoziali e che, viceversa, risultano effetto di una applicazione unilaterale e, quindi, inammissibile ad opera dell'istituto di credito.

Per tale ragione, in primo luogo, si è reso necessario scomputare gli interessi convenzionali applicati dall'istituto di credito e in loro vece fare riferimento, tanto per gli interessi a credito che a debito, ai tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB; tale riconteggio è stato operato dall'inizio del rapporto sino al 24.11.2011, ossia alla data di stipula di nuove condizioni economiche applicabili al rapporto, queste ultime effettivamente concordate e sottoscritte dalla correntista.

Pari operazione si è resa necessaria anche in punto scomputo commissioni di massimo scoperto, nonchè spese e oneri non pattuiti se non a partire dal 24.11.2011.



Parimenti si è reso necessario scomputare gli interessi anatocistici, considerato come, sebbene il contratto fosse stato stipulato in vigenza della disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 120 TUB, nel testo all'epoca operante, il quale consentiva la prassi anatocistica a condizione che fosse prevista la pario periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, il contratto in questione nulla prevedeva in proposito, con l'effetto che nessuna pattuizione sul punto risultava essere stata adottata.

Il riconteggio così disposto ha, infine, coinvolto anche le annotazioni effettuate sul conto anticipi, in riferimento al quale va osservato come non si pongano problemi in termini di inesistenza del relativo contratto, trattandosi di rapporto di mera evidenza, ossia accessorio al conto corrente principale e diretto esclusivamente all'annotazione delle anticipazioni, con accordo delle parti al fine di "caricare" gli oneri connessi con tali anticipazioni direttamente sul conto corrente principale.

Nell'ambito di tale operazione di necessaria rideterminazione del saldo del conto corrente, è rimasta controversa l'applicabilità della prescrizione eccepita dalla banca convenuta.

In proposito, infatti, la convenuta, preso atto da un lato dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, nel senso di ritenere come la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto; dall'altro lato della precisazione introdotta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010), rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizione del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione), ha eccepito come il diritto dell'attrice a ripetere quanto pagato indebitamente per effetto di somme addebitate sul conto corrente, ma non dovute, fosse ormai estinto con riferimento a tutti gli importi che fossero risultati oggetto di pagamento



per effetto di versamenti in conto corrente effettuati in epoca risalente a oltre dieci anni rispetto all'introduzione del presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione.

Per effetto di tale eccezione, quindi, si è reso necessario richiedere al consulente tecnico dell'ufficio, incaricato di rideterminare il saldo del conto corrente, di stralciare dallo scomputo degli importi accertati come non dovuti, in quanto riferiti a interessi anatocistici illegittimi, interessi ultralegali e a commissioni di massimo scoperto non pattuite, tutte le somme risultate pagate dal correntista oltre dieci anni prima dell'introduzione del giudizio, in quanto "coperte" da versamenti con portata solutoria, ossia riferiti a importi a debito del correntista in misura eccedente ai fidi concessi o in assenza di fidi (ossia in situazioni di scoperto in senso stretto).

Sulla base di tali indicazioni, dovendo fare proprie le conclusioni contabili alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice nell'ipotesi di ricalcolo sub 2 dallo stesso predisposta, in quanto espressione di un ragionamento logico matematico scevro da errori e fedele ai criteri di rideterminazione esposti dal giudice, deve concludersi come il saldo del conto corrente in esame debba essere rideterminato alla data della sua chiusura (15.9.2014) in euro 31.638,72 a credito della correntista.

Tale riconteggio è stato sul punto contestato dalla difesa attorea, la quale ha evidenziato come, in presenza di prova desumibile dagli atti circa l'esistenza di affidamenti e in mancanza di elementi atti a dimostrare il limite degli stessi, tutte le rimesse avrebbero dovuto essere considerate come ripristinatorie, ossia tali da non far decorrere il termine prescrizione, con l'effetto che il conteggio avrebbe dovuto operare a partire dalla data di apertura del conto.

Sennonchè non può non condividersi quanto riscontrato dal consulente dell'ufficio, il quale ha evidenziato non solo come dagli estratti conto emergesse l'indicazione del tetto degli affidamenti



concessi, ma che tale dato trovasse sostanziale corrispondenza tanto nelle schermate interne dell'istituto di credito, da questi prodotte, quanto nelle risultanze della Centrale Rischi in punto fidi concessi; se così è, quindi, deve ritenersi che dalla documentazione in atti sia desumibile non solo l'esistenza degli affidamenti, ma anche il limite degli stessi, convalidando la rielaborazione del conto operata in termini di riconoscimento del carattere solutorio delle rimesse risalenti a data antecedente il decennio dall'introduzione del giudizio e alla conseguente affermazione della prescrizione del diritto a ripetere l'indebito riferito a tale periodo.

Ai sensi dell'art. 2033 c.c., pertanto, la banca va condannata a restituire all'attrice l'indebito pagato e, non essendo stata neppure allegata una mala fede dell'*accipiens*, l'importo sopra individuato di euro 31.638,72, maggiorato di interessi secondo il tasso legale dal 5.8.2014 (data della domanda) al saldo. Viceversa non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dall'attrice in relazione alla segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca.

Come, infatti, precisato da quest'ultima (senza che sul punto fosse mossa contestazione alcuna), la segnalazione pregiudizievole è stata effettuata dalla banca non in relazione al saldo di conto corrente (chiuso con uno scoperto bancario minimo), ma con riferimento all'inadempimento concernente il pagamento delle rate di un finanziamento, per il cui importo la banca ha proposto domanda riconvenzionale.

Se così è, quindi, inconferente è la giurisprudenza richiamata dall'attrice, riguardante l'illegittimità di una segnalazione effettuata per un credito risultato inesistente alla luce del riconteggio del saldo di conto corrente, in quanto, come si è detto, la segnalazione è stata effettuata per un credito differente, quello discendente dal contratto di finanziamento, la cui esistenza non solo era incontestata, ma all'epoca non



avrebbe potuto essere posta nel dubbio neppure a fronte della compensazione con il controcredito da conto corrente accertato con il presente giudizio, dal momento che la pretesa a compensare le reciproche posizioni debitorie è stata avanzata solo con il presente giudizio a fronte della domanda riconvenzionale proposta dalla banca.

In sostanza, quindi, alla data della segnalazione non solo il credito connesso al finanziamento era certo, ma non sussisteva ancora alcuna contestazione riguardante il rapporto di conto corrente, tale da giustificare una specifica e preventiva prudenza in capo alla banca nella prospettiva di una possibile richiesta di compensazione.

Per tali ragioni, quindi, il credito accertato a vantaggio dell'attrice va compensato con il controcredito vantato in via riconvenzionale dalla banca per effetto del contratto di finanziamento, pari a euro 14.141,76, oltre a interessi pari al Tasso Euribor 3 mesi più 3,50% dal 2.4.2014 al saldo sull'importo capitale di euro 13.624,41.

L'accertamento di una soccombenza reciproca giustifica la parziale compensazione fra le parti delle spese di lite, salvo quelle di c.t.u., risultata strumentale all'accertamento del credito attoreo, le quali, liquidate in complessivi euro 2.200,00, oltre i.v.a. e previdenza ed euro 31,00 per rimborso spese, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] s.r.l. nei confronti della Banca [REDACTED] [REDACTED] s.c.a r.l., condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro 31.638,72, oltre a



interessi secondo il tasso legale dal 5.8.2014 al saldo;

- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca, condanna l'attrice a pagare alla prima la somma di euro 14.141,76, oltre a interessi pari al Tasso Euribor 3 mesi più 3,50% dal 2.4.2014 al saldo sull'importo capitale di euro 13.624,41;
- dispone che i controcrediti di cui ai punti precedenti vadano fra loro compensati nei limiti delle rispettive consistenze;
- compensa le spese di lite fra le parti;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 2.200,00, oltre i.v.a. e previdenza ed euro 31,00 per rimborso spese, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.

Così deciso in Milano il 22 dicembre 2016

Il giudice

Francesco Ferrari

